



COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 29/2015 del 29.07.2015

SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore 20:30 presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito in Gargnano in Via Teatro n. 14. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Presenti	Assenti
Giovanni Albini (Sindaco)	X	
Gianfranco Scarpetta	X	
Giacomo Villaretti	X	
Fernanda Bertella	X	
Fiorenzo Razzi	X	
Marino Piacenza	X	
Silvano Raggi		X
Paolo Castellini	X	
Stefano Del Pozzo	X	
Bruno Bignotti	X	
Nicola Zanini	X	
Daniele Larcher	X	
Marcello Festa	X	
Totali	12	1

Assenti giustificati: Silvano Raggi.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Albini in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 9 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015.

Relaziona sull'argomento il Sindaco.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012, che dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale.

VISTI inoltre i commi da 639 a 731 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013, che hanno istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'IMU (Imposta Municipale propria, per la componente patrimoniale), della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili, per la componente riferita ai servizi) e della TARI (Tassa sui Rifiuti).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2014 con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina della predetta imposta unica comunale (IUC).

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30.12.2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21.03.2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20.05.2015), con il quale è stato prorogato infine al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.07.2014, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2014, che si riepilogano di seguito:

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concessa in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).	0,90%	
Terreni agricoli	esenti (*)	

(*) esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto il Comune di Gargnano rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24.03.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24.03.2015, che ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista

dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014), che ha introdotto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione appunto alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, che ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra.

RITENUTO, sulla base del gettito IMU riferito dell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, di confermare le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno 2014.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.11.1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2007.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi dai competenti responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

SENTITA la relazione del Sindaco.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, registrati su supporto informatico ed oggetto di successiva trascrizione.

SENTITO in particolare l'intervento del consigliere sig. Marcello Festa (gruppo "Lega Nord per l'Indipendenza della Padania") il quale ritiene che l'approvazione delle tariffe dovrebbe avvenire nella riunione consiliare in cui si discuterà e si sottoporrà ad approvazione il bilancio di previsione che è stato presentato e consegnato ai consiglieri nella seduta in corso, in modo tale da consentire a tutti i consiglieri di disporre degli elementi e degli strumenti necessari per poter esprimere una valutazione obiettiva e compiuta in merito.

Il consigliere sig. Marcello Festa chiede di sottoporre a votazione una mozione per il rinvio della trattazione dei punti all'ordine del giorno riguardanti le tariffe IMU, TASI e TARI, alla seduta nella quale verrà proposta l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco pone quindi in votazione la mozione presentata, con il seguente esito:

presenti: Sindaco e 11 consiglieri

votanti: 12

favorevoli: 4 (Bruno Bignotti, Nicola Zanini, Daniele Larcher e Marcello Festa)

contrari: 8 (maggioranza)

Visto l'esito della votazione, la mozione non è approvata

Il consigliere Marcello Festa dichiara quindi che, relativamente ai punti all'ordine del giorno riguardanti le tariffe, abonderà l'aula, ribadendo che ritiene irrisorio partecipare alla trattazione di argomenti per i quali non dispone degli elementi e degli strumenti necessari per poter esprimere una valutazione obiettiva e compiuta.

Alle ore 21:40 il consigliere sig. Marcello Festa abbandona l'aula.

Sono ora presenti in aula il Sindaco e 10 consiglieri.

Il Sindaco pone quindi in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con 8 voti favorevoli (maggioranza) e 3 voti contrari (Bruno Bignotti, Nicola Zanini e Daniele Larcher), essendo 11 i presenti ed 11 i votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare, per l'anno d'imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).	0,90%	
Terreni agricoli	Esenti (vedi punto 3 del deliberato)	

- 3) Di precisare che l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24.03.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24.03.2015, ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
- 4) Di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23.05.2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 5) Di dare atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

- 6) Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda all'apposita sezione del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2014.
- 7) Di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 8) Di dare inoltre atto, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.Lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste.

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con 8 voti favorevoli (maggioranza) e 3 voti contrari (Bruno Bignotti, Nicola Zanini e Daniele Larcher), essendo 11 i presenti ed 11 i votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE CIRCA LA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere **FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.
data 21.07.2015



Il Sindaco
Responsabile del Servizio
(Giovanni Albini)

PARERE CIRCA LA REGOLARITA' CONTABILE


Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario esprime parere **FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.
data 21.07.2015



Il Sindaco
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
(Giovanni Albini)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale
(dott.ssa Mariena Però)




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gargnano, li 12 AGO 2015



L'Istruttore Direttivo
(Sergio Dall'aguardi)



DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Gargnano, li 29 LUG 2015



Il Segretario Comunale
(dott.ssa Mariena Però)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Gargnano, li _____

SPAZIO NON UTILIZZABILE